



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

PLURALITÀ & DIRITTO

Alle radici del giuridico

a cura di

Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

uup.uniurb.it



**INCONTRI
E PERCORSI**

N.07

INCONTRI E PERCORSI è un collana multidisciplinare che nasce nel 2022 e raccoglie le pubblicazioni di convegni e mostre promossi e organizzati dall'Università di Urbino.

Volumi pubblicati

01.

Le carte di Federico. Documenti pubblici e segreti per la vita del Duca d'Urbino (mostra documentaria, Urbino, Biblioteca di san Girolamo, 26 ottobre - 15 dicembre 2022), a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri, Marcella Peruzzi, UUP 2022

02.

Paolo Conte. Transiti letterari nella poesia per musica, contributi di studio a cura di Manuela Furnari, Ilaria Tufano, Marcello Verdenelli, UUP 2023

03.

Il sacro e la città, a cura di Andrea Aguti, Damiano Bondi, UUP 2024

04.

Diritto penale tra teoria e prassi, a cura di Alessandro Bondi, Gabriele Marra, Rosa Palavera, UUP 2024

05.

Federico da Montefeltro nel Terzo Millennio, a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri, Antonio Corsaro, Grazia Maria Fachechi, UUP 2024

06.

Penal systems of the sea, edited by Rosa Palavera, UUP 2024



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

PLURALITÀ & DIRITTO

Alle radici del giuridico

a cura di

Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

PLURALITÀ & DIRITTO. ALLE RADICI DEL GIURIDICO

a cura di Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

Comitato scientifico

Alessandro Bondi, professore ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Maria Luisa Biccari, professoressa associata di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Federica De Iuliis, professoressa associata di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo nell'Università degli Studi di Parma

Alberto Fabbri, professore associato di Diritto e religione nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Chiara Gabrielli, professoressa associata di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Il ciclo di incontri Pluralità & Diritto è stato finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Giurisprudenza, nell'ambito del progetto di ricerca Per un diritto penale inclusivo (responsabile scientifico Rosa Palavera).

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

PRINT ISBN 9788831205603

PDF ISBN 9788831205580

EPUB ISBN 9788831205597

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
<https://uup.uniurb.it>

© Gli autori per il testo, 2024

© 2024, Urbino University Press

Via Aurelio Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

LA LEGGE DELLA TERRA: UN'INTRODUZIONE	11
Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo	

SEZIONE I PLURALITÀ E DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE

LA DIVERSITY NELLA DISCIPLINA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA: ONERE O OPPORTUNITÀ?	19
Elisabetta Righini	

IL PERSEGUIMENTO DEL LUCRO COME CARDINE DELLE SOCIETÀ CAPITALISTE	67
Carlo Emanuele Pupo	

PLURALITÀ E TIPICIÀ PENALE ALLA PROVA DELLA POSTMODERNITÀ	77
Cecilia Valbonesi	

SICUREZZA E LIBERTÀ NELLA PRATICA SPORTIVA IN MONTAGNA: PERCEZIONE DEL RISCHIO E RESPONSABILITÀ PENALE	91
Stefania Rossi	

PLURALITÀ CULTURALI E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO NEGLI EVENTI CATASTROFICI: LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO E IL RISCHIO DELLA COMUNICAZIONE	97
Patrizia Di Fulvio	

SEZIONE II PLURALITÀ DI ESIGENZE PROTETTIVE E SISTEMA PENALE: LE VITTIME VULNERABILI

VERSO UN RUOLO SEMPRE PIÙ INCISIVO DELLA VITTIMA VULNERABILE NEL PROCESSO PENALE EUROPEO?	115
Lorenzo Bernardini	

DI VIOLENZA OSTETRICA E GINECOLOGICA, VULNERABILITÀ ED INTERSEZIONALITÀ: PROSPETTIVE EMERGENTI	
---	--

NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E DELLA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI	139
Sara Dal Monico	

LE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA PARTICOLARMENTE VULNERABILE, TRA NUOVE TECNOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE E PERDURANTI CRITICITÀ	163
Nicola Pascucci	

LA VITTIMA VULNERABILE NEI REATI DI CUI AL “CODICE ROSSO”. FORME DI TUTELA SOSTANZIALE E PROCESSUALE	189
Cecilia Ascani	

SEZIONE III PLURALITÀ CULTURALE E TUTELA DELLE LIBERTÀ

“TOLLERANZA” RELIGIOSA E TRADIZIONE ROMANA ALL'OMBRA DELL'ALTARE DELLA VITTORIA	207
Margherita Frare	

QUALI LIMITI ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA?	233
Anna Sammassimo	

ENDOGAMIA NELL'ORDINAMENTO ISLAMICO, EBRAICO E CANONICO	249
Paolo Lobiati	

LEONARDO SCIASCIA E IL POLITEISMO GIURIDICO. MAFIA E PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI	275
Ivan Cecchini	

PARTITI POLITICI E GIUSTIZIABILITÀ. DALL'IMMUNITÀ AI RECENTI CASI DEL PARTITO “MOVIMENTO 5 STELLE”	303
Veronica Montani	

PLURALITÀ DELLE PLURALITÀ. POSTILLA SUL DIRITTO PENALE GLOBALE	329
Rosa Palavera	

SICUREZZA E LIBERTÀ NELLA PRATICA SPORTIVA IN MONTAGNA: PERCEZIONE DEL RISCHIO E RESPONSABILITÀ PENALE

Stefania Rossi

Università degli Studi di Trento

Uno dei tratti distintivi della società contemporanea è rappresentato dalla ricerca della sicurezza in più settori. Tale “società” si ispira a modelli culturali nei quali il calcolo del rischio non ammette approssimazione o errore; tutto deve rientrare all’interno di una prevedibilità matematica e statistica e sostanzialmente in una violazione “misurabile”, *alias* calcolabile, delle regole e delle procedure codificate.

In tale valutazione del rischio prevale l’oggettività e si riduce la rilevanza soggettiva della responsabilità (etico-morale e giuridica), creando i presupposti della c.d. “de-responsabilizzazione” che connota sempre più il contesto delle attività sportive in montagna.

Se, da un lato, l’ampia casistica degli incidenti sciistici in contesti gestiti è riconducibile proprio a tale concezione del rischio calcolato, dall’altro, specie nel settore del fuori pista, entra in gioco l’imprevedibilità della montagna; ambiente nel quale non si può eliminare totalmente un fattore d’incertezza, intesa – più correttamente – come pericolosità.

Sappiamo, infatti, che il rischio zero in ambiente alpino non esiste; esiste, semmai, un “rischio residuo”, ovvero un margine di rischio che permane nonostante gli interventi apprestati per migliorare il livello di sicurezza nell’esercizio di determinate attività, il quale per la comunità degli sportivi appassionati, a livello culturale, rappresenta una componente imprescindibile (e attrattiva) dell’attività stessa.

In questo peculiare settore è anche vero, tuttavia, che il fatto di aver demandato alla tecnica, all’equipaggiamento, alle dotazioni sempre più performanti, un livello maggiore di sicurezza ha ingenerato una “distorsione” nella percezione del rischio e ridotto sensibilmente le misure di autodisciplina e di auto-responsabilizzazione da parte degli utenti.

A livello concettuale, peraltro, occorre fare un'importante puntualizzazione: "rischio" e "pericolo" non si equivalgono perfettamente: nella misura in cui il rischio calcolato è in grado di prevedere o anticipare ogni situazione, l'alea del pericolo non ha alcun senso. Si produce, così, uno scontro di percezione e di rappresentazione fra una cultura della prevedibilità (legata al rischio) ed una cultura della imprevedibilità (connessa al pericolo). Se trasferiamo tali assunti teorici alla pratica della montagna, andiamo incontro al grande conflitto fra "libertà" e "sicurezza": un conflitto in cui si evidenzia che un incremento di sicurezza fa arretrare gli spazi di libertà, mentre un incremento di libertà mette in crisi il sistema di sicurezza¹.

Orbene, a livello di regolamentazione, si comprende l'esigenza della sicurezza: il fine dichiarato è quello di porre al riparo chi svolge attività (pericolose) dai danni derivanti dall'esercizio di tali pratiche. E in quest'ottica va intesa la disciplina delle attività sportive invernali, prima per effetto della legge n. 363/2003 e, da ultimo, attraverso il d.lgs n. 40/2021.

Da notare che, a fronte di una controversa giurisprudenza penale, la quale, in applicazione della legge n. 363/2003, aveva esteso progressivamente i doveri precauzionali del gestore e la sua responsabilità, in specie nel caso di omessa segnalazione o neutralizzazione dei c.d. "pericoli atipici" (insidie, pericoli che lo sciatore non si aspetta di trovare), interviene ora la nuova normativa, che veicola un preciso messaggio: lo sciatore non deve più incorrere in false aspettative sulla sicurezza e in pretese di "protezione totale"².

La Riforma, in definitiva, incentiva un mutamento nella condotta dello sciatore, il quale deve maturare un approccio diverso nei confronti del pericolo, superando l'impostazione volta a delegare a terzi un dovere di sicurezza che egli può attuare in prima persona, attraverso un comportamento prudente. La previsione di una serie di precise regole comportamentali (dentro e fuori le piste), finalmente incentrate sul concetto di autoresponsabilità, nondimeno, riallinea l'ordinamento italiano rispetto ai contenuti del

1 Più diffusamente in S. ROSSI, A. SALSA, *Valanghe e responsabilità, Il pericolo di un diritto "incerto"*, in *Riv. dir. sport.*, 1/2018, Torino, p. 135 ss.

2 Per una puntuale disamina degli aspetti più rilevanti della Riforma, sia consentito rinviare a quanto già pubblicato in argomento: S. ROSSI, *La riforma delle discipline sportive invernali e le principali norme di comportamento: il progressivo riconoscimento del principio di autoresponsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1/2022, Torino, pp. 9 ss.; R. CRUCIOLI, *Il D.lgs. n. 40/21 Luci ed ombre. Profili penali*, in *Riv. dir. sportivo on-line*, dd. 29 aprile 2021; E. BALLARDINI, G. CESARI, (a cura di), *La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali (D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40)*, Milano, 2022.

c.d. “Decalogo dello sciatore” e, soprattutto, uniforma la normativa italiana al contesto internazionale.

Il nuovo modello di comportamento si impone per la costruzione di un sistema di sicurezza efficiente, attraverso cui il singolo sciatore viene responsabilizzato nell’adozione di condotte consapevolmente volte ad un migliore “governo del pericolo-rischio”. E, a parere di chi scrive, merito principale della Riforma è proprio quello di aver esplicitato, attraverso il dettato normativo, il canone giuridico dell’autoresponsabilità, in ottica di prevenzione (si vedrà, poi, con quale reale incidenza nella prassi, sul piano dei giudizi di responsabilità).

Rispetto a quanto detto finora, diverso è il caso della pratica di attività sportive in territorio aperto o in fuori pista (escursionismo, scialpinismo o free ride), che non sono soggette a regolamentazione normativa e dove non si rinvencono dei soggetti garanti, al pari del gestore di aree sciabili. Gli ambienti naturali “non gestiti” richiamano, per definizione, la libertà di azioni fondate sull’esperienza individuale, sulla preparazione personale, sulla trasmissione culturale, e, molto spesso, sull’intuito e sulla capacità di “fiutare il pericolo”.

Come accennato, in tema di sci, è molto importante operare la distinzione tra “pista” e “fuori pista”: nel primo caso si tratta di veri e propri “terreni di gioco”, in cui la prevedibilità diventa oggettivamente misurabile e fenomeni aleatori (come, ad esempio, le valanghe) non dovrebbero costituire fattori di pericolo per l’offerta dei comprensori sciistici. La pratica dello sci in tali contesti dovrebbe rappresentare, pertanto, un tipico esempio di rischio calcolato, anche e soprattutto in virtù delle precauzioni imposte ai gestori.

Per contro, il contesto del “fuori pista” risulta più controverso e difficile da interpretare proprio perché le istanze coinvolte sono tipicamente soggettive e attengono all’autoregolazione del singolo.

Interessante notare che, a livello penale, la prassi rimanda, essenzialmente, ad imputazioni per il reato di valanga colposa. Orbene, in simili casi, nel riconoscimento del “penalmente rilevante”, assume particolare rilievo il tema dell’antropizzazione dell’area alpina: localizzare uno scaricamento di neve serve a riconoscere la sussistenza della minaccia all’incolumità pubblica e, a seconda dell’interpretazione che viene accolta in tema di antropizzazione, il diritto penale estende o restringe i propri confini.

È un dato di fatto che l’economia turistica di molti territori montani si sia focalizzata sul c.d. fuori pista (tendenza emersa nel periodo della pan-

demia, con gli impianti chiusi ed un numero crescente di scialpinisti, free riders, ma anche escursionisti e ciaspolatori). Negli ultimi anni, pertanto, si è assistito ad un esponenziale aumento delle attività sportive outdoor in ambienti pericolosi e l'eventualità di scaricamenti nevosi si è fatta sempre più frequente, data la convergenza di una pluralità di fattori: umani (la massiccia frequentazione della montagna-antropizzazione) e ambientali (cambiamenti climatici, innalzamento della temperatura, diversa stagionalità delle perturbazioni e via dicendo).

Tutti questi elementi hanno condotto ad una interessante riflessione sulla configurazione del reato di valanga colposa; in particolare ci si è chiesti se nell'identificare (penalmente) un territorio antropizzato ci si possa limitare alla presenza di un'area sciabile (gestita), di edifici, insediamenti turistici, di una viabilità (sentieri o strade) o di infrastrutture di trasporto di vario tipo; oppure se sia necessario tener conto, indipendentemente dall'opera di urbanizzazione, della percorribilità del luogo da parte di un numero indeterminato di persone (non identificate o identificabili) e, quindi, del suo potenziale affollamento. Ci si è chiesti, in definitiva, se può avere rilievo anche un'area di fatto antropizzata, in cui si può prevedere la reale, contestuale, presenza di più individui³.

L'antropizzazione di un territorio è un concetto dirimente, poiché si è accertato che molte delle archiviazioni e delle assoluzioni in processi penali per valanga colposa sono state motivate proprio dal fatto che i distacchi non erano avvenuti in "zone antropizzate". Peraltro, sono noti i problemi nel ricostruire, in simili contesti, la dinamica dei fatti nonostante le perizie disposte: oltre al luogo di scaricamento, occorre verificare la natura dello stesso (in base alla tipologia di valanga) e il rapporto di derivazione causale dello scaricamento rispetto alla condotta dell'utente.

Altro profilo di interesse per il penalista concerne l'elemento soggettivo della colpa. Secondo il modello della responsabilità colposa, l'evento dovrà essere, in ogni caso, (*ex ante*) prevedibile e riconoscibile da parte dell'agente e, ai fini dell'accertamento giudiziale, sorge, dunque, la necessità di determinare il parametro di riferimento per esprimere tale giudizio sulla prevedibilità, che, in un ambiente come quello della montagna, risulta particolarmente complesso da ricostruire.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento vada effettuato in base al para-

3 Per un approfondimento, si rinvia ad A. MELCHIONDA, S. ROSSI (a cura di), *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, Napoli, 2019.

metro dell'agente modello: ovvero, di un soggetto che (nel caso di specie) dovrebbe essere consapevole delle condizioni ambientali mutevoli; essere in grado di valutare i rischi cui si espone; essere nelle condizioni di adottare le opportune cautele.

Agli occhi di tale agente modello la prevedibilità dello scaricamento di neve dovrebbe risultare quasi certa (o, quantomeno, altamente probabile) in presenza di indizi oggettivi quali: il pericolo "marcato" (es. di grado 3) indicato sul bollettino nivometeorologico; la rilevante quantità di neve fresca; la presenza di venti da moderati a forti; la precedente caduta di valanghe nello stesso luogo. E ciò dovrebbe comportare un dovere di astensione nell'intraprendere l'escursione, il fuoripista etc.

Tuttavia, nella casistica giurisprudenziale si ritrovano numerose ipotesi di colpa cosciente o con previsione in cui, a fronte della rappresentazione del possibile scaricamento (per le ragioni esposte), il soggetto affronta ugualmente la discesa o l'escursione. Non è, dunque, un caso l'elevato numero (statisticamente accertato) di incidenti occorsi ad individui esperti in situazioni di pericolo evidente⁴.

Di fronte di questa "anomalia" è opportuno interrogarsi sul soggetto agente (*free rider*, scialpinista, ciaspolatore) per meglio ricostruire i meccanismi mentali posti alla base di determinate azioni.

Si impone, pertanto, un'indagine, in tema di obblighi precauzionali e gestione del pericolo valanghe, che muova da colui che intraprende la pratica sportiva: sci alpinisti e *free riders* sono le due categorie che, pur differenziandosi notevolmente per il *background* e il tipo di esperienza, sono accomunate dal processo cognitivo posto alla base della decisione di svolgere l'attività sportiva. Come hanno dimostrato importanti studi, in questi soggetti l'autoregolazione cognitiva può essere "deviata" da errori, percezioni alterate, *bias* cognitivi, fino a raggiungere una irrazionale fiducia nella correttezza dei propri giudizi che spinge l'individuo a superare i propri limiti pur in presenza di evidenti pericoli (c.d. "*Overconfidence*")⁵.

Orbene, l'insieme di una serie di conoscenze (non soltanto tecniche e giuridiche) è davvero indispensabile per valutare la rilevanza penale di uno

4 Cfr. S. ROSSI, G. RISPOLI, *Il "pericolo valanghe" tra prevenzione e responsabilità*, in A. MELCHIONDA, S. ROSSI (a cura di), *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, cit., pag. 21 ss.

5 Cfr. L. SALVADORI, *Percezione del rischio valanghe ed errori cognitivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1/2018, Torino, pag. 139 ss.; E. RETTORE, *Gli errori cognitivi nella valutazione del rischio valanghe*, in A. MELCHIONDA, S. ROSSI (a cura di), *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, cit., pag. 135 ss.

scaricamento nevoso e l'attribuibilità soggettiva della responsabilità. La difficoltà sta, dunque, anche nella comprensione di ciò che il rischio (connesso a questa tipologia di sinistri) rappresenta per gli utenti della montagna, sia in relazione ai diversi livelli di autoregolazione cognitiva, che con riferimento ad attitudini al rischio "inconsapevoli" ed "irrazionali" e di come tale percezione possa essere positivamente orientata in ottica precauzionale⁶.

In questo peculiare settore l'approccio interdisciplinare, e dunque la pluralità dei saperi, è dato imprescindibile, poiché entrano in gioco materie giuridiche, scienze statistiche, cognitivo-comportamentali, sociologiche ed antropologiche; così come è importante ricordare che, al di là del dato tecnico, la montagna è uno spazio fisico (ma anche mentale) che insegna, di per sé, il senso del limite invalicabile. Limite soggettivo e non assoluto, al quale si può essere, però, educati, instillando un approccio più consapevole alla pratica di queste discipline sportive.

6 Tali aspetti sono stati oggetto del progetto di ricerca "Natural Hazards in the Mountain Environment: Risk Management and Responsibility", finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei, attraverso il bando "Ricerca Südtirol/Alto Adige", anno 2019. I risultati della ricerca sono raccolti nel volume M. HELFER, A. MELCHIONDA, K. SUMMERER (a cura di), *Rischio e responsabilità penale in montagna*, Torino, 2023.